

# Regolamento per la realizzazione e la gestione del cimitero per animali d'affezione.

## Art. 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione e gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione. Sono considerati animali d'affezione quelli che convivono con l'uomo a scopo di compagnia ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri; volatili di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare; maialino nano vietnamita.

## Art. 2

### Principi

La realizzazione del cimitero persegue le finalità di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e gli animali deceduti e di garantire igiene e salute alla comunità e all'ambiente.

La costruzione e/o la gestione del cimitero per animali può essere affidata a terzi.

La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:

- dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.
- dall'ASUR sulla base degli aspetti igienico-sanitari, e veterinari.

L'ubicazione dei cimiteri di animali deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene.

Nel Cimitero per Animali è consentito:

l'interramento delle spoglie animali o delle ceneri ovvero la dispersione di quest'ultime; non la tumulazione.

Possono essere raccolti in cellette ossario i resti mortali mineralizzati non destinati all'incenerimento.

Su ogni contenitore destinato al seppellimento delle spoglie animali - che devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un raccoglitore biodegradabile - è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Nel cimitero possono trovare sepoltura le spoglie di animali ovunque deceduti.

Per la classificazione della taglia dell'animale d'affezione, di seguito la tabella:

- La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "piccolissima" quando il peso non sia superiore a Kg. 1,2;
- La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "piccola" quando il peso non sia superiore a Kg. 3;
- La spoglia animale (o carcassa) è qualificata "medio-piccola" quando il peso non sia superiore a Kg. 50;

d) La spoglia animale è qualificata "grande" quando di peso superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.

In seguito ad istanza da prodursi al Comune, potranno essere sepolti anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli; la Giunta Comunale, acquisiti i pareri che saranno ritenuti necessari per tale particolare operazione di interramento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e condizioni del caso.

Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti

La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.

Non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile

L'accesso al Cimitero è possibile tutti i giorni dell'anno per i fruitori del servizio

E' ammessa la conduzione di animali vivi all'interno del Cimitero nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.

### **Articolo 3**

#### **Servizi a pagamento**

Possono essere offerti a pagamento, secondo parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

- a) ritiro delle spoglie presso l'abitazione o ambulatorio veterinario e di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati;
- b) traslazione di ceneri;
- c) confezionamento feretri;
- d) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- e) seppellimento per interrimento di ceneri;
- f) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
- g) apposizione dei cippi sulle fosse di sepoltura;
- h) disseppellimento dei resti mortali;

Il trasporto della spoglia, chiusa in contenitore biodegradabile o di legno, al cimitero può essere effettuato anche dal proprietario con qualsiasi automezzo

Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse dagli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ed s.m.i.) ed al Regolamento comunale d'Igiene vigente.

Al termine del periodo di sepoltura si procederà al disseppellimento d'ufficio, con la raccolta e l'incenerimento dei resti ossei o resti mortali presso un impianto autorizzato e convenzionato con smaltimento delle ceneri come previsto dalla legge per tale rifiuto ovvero per interrimento indistinto in

un campo apposito del Cimitero per animali. Il servizio in parola può essere anticipato economicamente già al momento del seppellimento.

#### **Articolo 4**

##### **Prescrizioni tecniche**

La dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è di 1000 mq

La struttura deve:

- a) essere distante da insediamenti almeno 100 metri se in territorio urbanizzato, almeno 50 se fuori; deve essere delimitato mediante un muro perimetrale od altra idonea recinzione ; è necessario garantire accessibilità ai disabili.
- b) essere fornita: di allacciamento all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica, di acqua potabile, servizio igienico e area di parcheggio.

c) comprendere:

- 1) aree per seppellimento;
- 2) area per dispersione di ceneri nel terreno;
- 3) area per i servizi collaterali (struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri, cella frigorifera ecc.)

I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e in considerazione della direzione della falda idrica

Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio che consenta il regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

I vialetti tra le fosse, devono essere larghi almeno 50 cm

Caratteristiche strutturali:

la planimetria della struttura che riporta la collocazione urbanistica e la estensione deve prevedere altresì:

- a) la fascia di rispetto
- b) le aree di parcheggio
- c) gli accessi
- d) la viabilità interna
- e) la distribuzione delle aree destinate all'interramento delle spoglie animali
- f) gli ambienti destinati ai servizi collaterali
- g) l'orografia
- h) la natura del terreno

#### **Articolo 5**

##### **Fosse e sistemi di seppellimento**

Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare, indicativamente: da un minimo di m 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia)

m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia);  
dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.  
Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti.

Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali

Un cippo con numero progressivo contraddistingue la fossa; sullo stesso sono riportati nome, foto dell'animale, data di nascita e morte.

E' consentita l'esumazione delle spoglie decorsi:

- a) 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali;
- b) 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia.

Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procederà alla nuova sepoltura in terra, previa sistemazione della cassa o alla cremazione.

Se la carcassa è completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa; le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario, o conservate in cinerario comune, se richiesto dal proprietario

Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture, decorso un periodo non inferiore a 3 mesi.

Ove il proprietario non intenda cremare i resti ossei, questi potranno essere posti in cellette ossario, previo inserimento in appositi contenitori.

I resti mortali consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono seppelliti o inceneriti.

I disseppellimenti sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

L'ASUR competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie delle operazioni cimiteriali.

Dopo che vi sia stato deposto l'animale, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa/contenitore e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Per soddisfare le richieste di proprietari che non chiedono una sepoltura personalizzata, ma semplicemente di liberarsi delle spoglie, il cimitero, per provvedere allo smaltimento, dovrà essere dotato di una "fossa comune" in cui interrare gli animali conferiti .

## **Articolo 6**

### **Obblighi del Gestore**

1. Il gestore del Cimitero per Animali deve:

- a) provvedere alla corretta gestione della struttura
- b) garantire il decoro del sito e la pulizia dello stesso;
- c) essere autorizzato al trasporto delle spoglie animali.
- d) tenere il Registro delle sepolture cartaceo o informatico sul quale, secondo un numero progressivo di registrazione, vanno annotate:

- a) il nome e la specie dell'animale;
- b) le generalità del proprietario;
- c) i dati identificativi della sepoltura;
- d) le eventuali uscite delle ceneri dell'animale
- e) il Comune in cui è avvenuto il decesso.
- f) la certificazione medica veterinaria

## **Art 7**

### **Sistema di incenerimento**

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE; detto impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.12 del Regolamento CE 1774/2002 e rispettare le condizioni previste all'Allegato IV dello stesso come modificato dal Regolamento CE 808/03.

2. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

3. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, con chiusura a tenuta, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

4. I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali, o inserite in cellette cinerarie; se si chiede l'interramento occorrerà una cassetta in legno.

Inoltre le stesse possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza che ciò possa dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La cremazione può essere fatta collettivamente, senza la restituzione delle ceneri, oppure singolarmente, con restituzione delle ceneri.

tiva  
CE  
dal

## **Articolo 8**

### **Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato**

Te i

Per la gestione del Cimiteri per Animali, che sia svolta direttamente dalla Civica Amministrazione, o affidata a terzi sono consentiti, previa stipula di apposita convenzione, la collaborazione e il supporto di associazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali.

ede

## **Articolo 9**

### **Sanzioni pecuniarie**

on il  
ni di

1. La violazione delle disposizioni tecniche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 250,00 ed Euro 500,00.

tiva  
CE  
dal

## **Articolo 10**

### **Tariffe**

Te i

Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nel Cimitero per Animali comunale sono stabilite con apposita deliberazione comunale e verranno determinate secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

ce di

de

Te i  
di

Il comune valuta ipotesi di esenzioni economiche.

## **Art 11**

### **Articolo Soppressione del cimitero**

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "piccolissima", "piccola" o "medio-piccola" taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "grossa" taglia.
2. Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'ASUR esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

## **Articolo 12**

### **Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'ASUR territorialmente competente.

## **Art. 13**

### **Appendice**

per quanto non contemplato si rinvia alla legge nazionale e sovranazionale; successive indicazioni che il legislatore dovesse emanare saranno recepite automaticamente .